

I L R E T T O R E

- V i s t a** la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- V i s t a** la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Richiamato** lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato** il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA);
- Richiamato** il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Richiamate** le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio (CCS);
- Richiamata** l'informativa rivolta in data 30.1.2023 al senato accademico in merito alla determinazione rettorale di svolgere le suddette elezioni telematiche nei giorni da giovedì 27 aprile 2022 a mercoledì 3 maggio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
- Considerato** che, nella stessa seduta, il senato accademico ha altresì designato la relativa commissione elettorale

D E C R E T A**Art. 1 - Indizione**

Sono indette, per il b.a. 2023/2025, le **elezioni telematiche a liste concorrenti e candidature** delle seguenti rappresentanze studentesche negli organi di governo:

- **quattro rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel senato accademico;**
- **due rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel consiglio di amministrazione.**

Le votazioni si svolgeranno **dalle ore 9.00 del 27 aprile 2023 alle ore 17.00 del 3 maggio 2023** attraverso l'utilizzo della piattaforma *ELIGO-voting* a cui l'elettore potrà accedere da remoto, tramite apposite credenziali, mediante dispositivi elettronici personali, collegati a *internet*.

L'assistenza al voto sarà garantita esclusivamente nei giorni feriali di votazione dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (sabato e giorni festivi esclusi).

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta agli studenti, ai dottorandi, agli specializzandi iscritti ai corsi dell'Ateneo entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la pubblicazione degli elettorati definitivi.

L'elettorato attivo provvisorio sarà pubblicato entro il 16.2.2023; il termine per le opposizioni da presentare alla commissione elettorale, tramite posta elettronica (e-mail: elezioni@unige.it), è il 23.3.2023; la commissione decide entro il 5.4.2023 e dispone che l'elettorato definitivo sia pubblicato l'11.4.2023.

L'eleggibilità/candidabilità spetta agli elettori studenti e dottorandi che, al termine per la presentazione di liste ed elenco dei candidati tramite il sistema telematico, siano iscritti entro la durata legale del corso di studio o al primo anno successivo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010; l'eleggibilità spetta inoltre, alla stessa data, a tutti gli elettori specializzandi.

Non è eleggibile/candidabile l'elettore che abbia già svolto gli ultimi due mandati o scorsi di mandato consecutivi nello stesso organo di governo.

I rappresentanti di studenti e dottorandi eletti negli organi di governo completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio ovvero a un corso di laurea magistrale consecutivamente rispetto al precedente corso di laurea.

Il termine per la presentazione delle liste e dell'elenco dei candidati tramite il sistema telematico è il 28.2.2023.

Art. 3 – Fasi procedurali

Sarà possibile accedere al sistema telematico per l'espletamento delle fasi procedurali di seguito indicate tramite un link, che sarà oggetto di apposita comunicazione, e l'utilizzo delle credenziali personali UnigePass. Con tale comunicazione si darà, altresì, avvio alla fase di presentazione delle liste e delle candidature.

Presentazione di liste e candidature, entro il 28.2.2023

Ogni lista deve essere distinta da una denominazione e da un **contrassegno circolare**, contenente un simbolo e/o un motto e/o una sigla.

Non è ammessa la presentazione di denominazioni e contrassegni di lista identici o suscettibili di essere confusi con quelli già presentati per il procedimento in corso, nonché la presentazione di denominazioni e contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume oppure richiamanti partiti politici nazionali o locali. La collocazione dei contrassegni di lista nella schermata di voto avverrà secondo l'ordine di presentazione della lista certificato dal sistema per ciascun organo.

Ciascuna lista concorrente per il **senato accademico** deve essere formata da un **numero di candidati compreso fra otto e sedici**, mentre ciascuna lista concorrente per il **consiglio di amministrazione** deve essere formata da un **numero di candidati compreso fra quattro e otto**. Ogni elettore può essere candidato in una sola lista concorrente per lo stesso organo.

Verifica dell'ammissibilità delle liste e dell'elenco dei candidati, dal 28.2.2023 al 7.3.2023

La Commissione elettorale accerta l'ammissibilità delle liste e dell'elenco dei candidati presentati per gli organi di governo e autorizza l'avvio della fase per l'accettazione delle candidature da parte degli interessati, la presentazione del relativo *curriculum vitae* e l'inserimento delle dichiarazioni di sostegno alle liste da parte degli elettori; alla prima riunione della Commissione sono invitati a partecipare i presentatori di lista.

Accettazione di candidatura, dall'8.3.2023 al 20.3.2023

Ogni candidato dichiara, la propria accettazione di candidatura tramite il sistema telematico, inserisce il proprio *curriculum vitae* e indica il recapito telefonico nonché l'indirizzo di abitazione e di posta elettronica a cui potranno essere inviate l'eventuale nomina, le convocazioni e le altre comunicazioni.

Inserimento delle dichiarazioni di sostegno, dal 21.3.2023 al 3.4.2023

Ciascuna lista deve essere sostenuta da almeno cinquanta elettori. Ogni elettore, tramite il sistema telematico, può sostenere una sola lista concorrente per lo stesso organo.

Designazione rappresentanti di lista, entro il 3.4.2023

Ogni presentatore designa un unico rappresentante della lista e il relativo supplente nella commissione elettorale; il rappresentante e il supplente sono scelti fra i sottoscrittori della lista. Il presentatore può designare anche sé medesimo per una delle due funzioni.

Ammissione delle liste, dal 4.4.2023 al 6.4.2023

La commissione elettorale ammette le liste e le candidature presentate nel rispetto dei termini, del numero previsto di candidati e di sottoscrizioni.

Pubblicazione delle liste ammesse, entro l'11.4.2023

Le liste ammesse, con i relativi candidati ed i corrispondenti *curricula*, sono pubblicate sul sito web di Ateneo.

Art. 4 – Voto di lista

Ogni elettore può votare per una sola lista concorrente e ha la facoltà di inserire una sola preferenza per un candidato della medesima lista.

Art. 5 – Validità delle votazioni

Ai sensi dell'art. 58, commi 3 e 5, dello Statuto, qualora per le rappresentanze in un organo di governo le votazioni non siano valide per il mancato raggiungimento del *quorum* del 10%, oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, l'organo collegiale è validamente costituito.

Art. 6 – Presidente della commissione elettorale

È facoltà del presidente della commissione elettorale, con provvedimento motivato e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari applicabili, differire i termini sopra indicati a eccezione della data di svolgimento delle elezioni.

Art. 7 - Silenzio elettorale

Nelle 24 ore antecedenti l'inizio delle votazioni e per l'intera durata delle stesse, vige il rispetto del silenzio elettorale. Non saranno dunque ammessi durante tali giornate: affissione e distribuzione di materiale elettorale, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comizi, svolti tramite canali istituzionali dell'Ateneo.

Il mancato rispetto di tale divieto costituisce illecito disciplinare.

Art. 8 – Richiami normativi

Per quanto non disposto nel presente decreto si applicano direttamente le rilevanti disposizioni dello Statuto, Titolo V – Capo I, del RGA, Titolo V, del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, Titolo IV e delle disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio (CCS).

Art. 9 - Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo e nel sito *web* di Ateneo, sotto la titolatura Elezioni, reso noto agli elettori, notificato ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la pubblicazione nei rispettivi siti *web* di struttura.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE